

## L'iter legislativo per l'approvazione del quesito referendario

- La richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione Italiana deve essere suffragata da almeno **500.000 firme** di cittadini elettori, o richiesto da cinque consigli regionali.
- L'art. 28 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 prevede che entro **90 giorni, dall'inizio della raccolta**, tutti i fogli contenenti le firme e i certificati elettorali siano depositati presso la cancelleria della Corte di cassazione, dal 1° gennaio al 30 settembre.
- Alla scadenza del 30 settembre la Cassazione, istituito l'Ufficio centrale, esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di Legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della L. 352/1970, alla Corte costituzionale.
- Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale, se rilevate eventuali irregolarità sulle richieste, convoca i delegati o presentatori, per integrare o sanare, se consentito, le inesattezze rilevate, esibendo documentazione all'uopo entro il 20 novembre.
- Successivamente, entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate.
- L'art. 33 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il Giudice relatore.
- La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (sono vietati referendum sulle imposte, il bilancio dello Stato, l'amnistia e l'indulto, i trattati internazionali).
- Il Presidente della Repubblica ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice, con decreto, il *referendum*, fissando la data di convocazione comizi, il cui svolgimento deve avvenire tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
- Si ricorda che, affinché il voto referendario sia valido e necessario che si rechino a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto (quorum), se ciò non avviene il referendum è nullo.

## Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

- L'art. 48 della L. 25 maggio 1970, n. 352, stabilisce che per la proposta di Legge, ovvero, l'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi, deve essere sostenuta da almeno 50.000 firme di cittadini italiani – elettori, ed essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
- Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

**L. 25 maggio 1970, n. 352**, norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.